

PROCEDURA APERTA N. 4/2018 - QUESITI PUBBLICATI IN DATA 8/2/2018

D 8

Con riferimento a quanto previsto a pag. 10 e 11 del Disciplinare di gara (Informazione Antimafia), **si chiede conferma che**, trattandosi di documenti da richiedere solo al momento dell'aggiudicazione / stipula dei contratti d'appalto, tali documenti **non debbano** essere obbligatoriamente prodotti in fase di partecipazione ma, eventualmente, in caso di aggiudicazione.

In caso di risposta negativa, **si chiede conferma che**, in fase di partecipazione alla gara, sia possibile produrre una dichiarazione del legale rappresentante riportanti i dati di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e smi e dei familiari conviventi e successivamente, in caso di aggiudicazione, fornire le singole dichiarazioni richieste.

R 8

Si conferma che non è necessaria, al fine della partecipazione, la produzione della documentazione necessaria al rilascio dell'informazione Antimafia in fase di istanza di gara, ma solo in caso di aggiudicazione.

D 9

Con riferimento a quanto previsto a pag. 10 e 11 del Disciplinare di gara (Informazione Antimafia), **si chiede conferma che**, in caso di partecipazione esclusivamente al lotto n. 2, le dichiarazioni antimafia non devono essere prodotte.

R 9

Si conferma.

D 10

Con riferimento al requisito di Capacità tecnica e professionale, di cui al punto 2), lettera B), pag. 6 del Disciplinare di gara, e precisamente: *“Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di aver svolto servizi analoghi alla gestione del servizio in oggetto, negli ultimi tre anni, in almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a 250.000 abitanti senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte dei committenti”*, **si chiede conferma che** il succitato requisito possa essere soddisfatto anche attraverso lo svolgimento di servizi analoghi, negli ultimi tre anni, in favore di Strutture delle Amministrazioni Comunali con popolazione superiore a 250.000 (es. IPA *“Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale” quale struttura dell'Amministrazione capitolina – per maggiori dettagli Vedasi il seguente link: https://www.comune.roma.it/pcr/it/aqe_aziende_comune_ipa.paqe*).

R 10

Tenuto conto delle diverse richieste di chiarimenti pervenute in merito, **è in corso la rettifica del capitolato** di gara il quale all'art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA – punto 2 – B – Capacità professionale, reciterà: Per il solo lotto 1: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di aver svolto servizi analoghi alla gestione del servizio in oggetto, negli ultimi tre anni, presso enti pubblici aventi sede in almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a 250.000,00 abitanti senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte dei committenti.

D 11

Con riferimento al requisito di Capacità economica e finanziaria, di cui al punto 2), lettera A), pagg. 5 e 6 del Disciplinare di gara, e precisamente: *“Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di avere fatturato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli in oggetto per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.500.000,00 per il lotto 1 e non inferiore a euro 600.000,00 per il Lotto 2”, si chiede conferma che* per ultimi tre anni si debbano intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando e cioè gli anni 2014 – 2015 – 2016.

R 11

Potranno essere utilizzati i servizi analoghi fatturati nel triennio precedente la pubblicazione del bando e cioè dall' 11 gennaio 2015 all' 11 gennaio 2018 .

D 12

Con riferimento a quanto richiesto al punto 7), pagg. 8 e 9 del Disciplinare di gara (DGUE), **si chiede conferma che** un operatore economico possa produrre, in alternativa al “DGUE Elettronico”, un proprio DGUE contenente le informazioni pertinenti e i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto.

R 12

E' possibile produrre un proprio DGUE purchè si evincano i dati richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto

D 13

Con riferimento a quanto richiesto al punto 3), pag. 6 del Disciplinare di gara (*Garanzia provvisoria*), **si chiede conferma che**, nel caso di partecipazione al solo lotto n. 2, la cauzione debba essere intestata comunque alla CITTÀ DI TORINO – Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino, quale Centrale di Committenza.

R 13

Si conferma che cauzione, anche se solo relativa al Lotto 2, sia intestata alla Città di Torino – Piazza Palazzo di Città 1 – Torino in quanto Centrale di Committenza.

D 14

In caso di partecipazione a 2 (due) lotti, si chiede conferma che occorrerà presentare un unico plico con all'interno un'unica Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”, due Buste n. 2 “Offerta Tecnica” e due Buste n. 3 “Offerta Economica”.

R 14

Si conferma quanto sopra.

D 15

Si chiede di chiarire qual è il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, nonché il termine ultimo di risposta agli stessi chiarimento.

R 15

Il termine ultimo per la richiesta chiarimenti è una settimana prima del termine utile per la presentazione della documentazione di partecipazione alla gara e tre giorni prima per la risposta chiarimenti.

D 16

Art.3

In relazione alla risposta 7R chiediamo in primis di chiarire se l'ente, quando scrive, di "aver svolto servizi analoghi alla gestione del servizio in oggetto, negli ultimi tre anni, in almeno 2 Comuni", intende che il Committente deve essere un Comune o che il servizio può avere come committente anche un soggetto pubblico differente (Asl, Asp ecc...), ma con sede nel Comune. Nel primo caso infatti, riteniamo che il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto, riferito appunto al lotto 1, risulta eccessivamente stringente e rigoroso nonché limitativo della concorrenza; in Italia, infatti, i Comuni con popolazione pari o superiore a 250.000 abitanti sono una minoranza e verosimilmente alcuni potrebbero non aver utilizzato il servizio di somministrazione lavoro nell'ultimo triennio. Ci preme precisare che, ferma la discrezionalità della stazione appaltante, ai sensi dell'art.83 D.lgs 50/2016, i requisiti di cui al comma 1 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto della gara, non lesivi dei principi del favor participationis, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e dei servizi. Chiediamo pertanto che il vs spett.le ente consideri, per i motivi sopra riportati, il requisito di capacità tecnica e professionale prevedendo, ad esempio, di aver sottoscritto nel triennio 2015-2017, almeno n. 2 contratti di fornitura a Comuni, con un fatturato di almeno 500.000,00 € annuo a contratto o altro requisito che possa consentire il favor participationis.

R 16

Tenuto conto delle diverse richieste di chiarimenti pervenute in merito, **è in corso la rettifica** del capitolato di gara il quale all'art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA – punto 2 – B – Capacità professionale, il quale reciterà: Per il solo lotto 1: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di aver svolto servizi analoghi alla gestione del servizio in oggetto, negli ultimi tre anni, presso enti pubblici aventi sede in almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a 250.000,00 abitanti senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte dei committenti;

D 17

In relazione alla risposta 6R segnaliamo che il Comune non può assolutamente quantificare i costi della manodopera aziendali, in particolar modo in una gara di somministrazione lavoro, dove abbiamo in base d'asta da una parte il costo del lavoro del personale somministrato e dall'altra il margine di agenzia composto da più voci tra cui anche, appunto, il costo della manodopera diretta dell'agenzia. Chiediamo pertanto che il Comune stralci tale quantificazione e la lasci alla libera determinazione del concorrente, nel rispetto della norma di legge. La quantificazione infatti vincola in qualche modo l'Agenzia a prendere a base un valore che non è quello proprio.

R17

In attuazione del disposto dell'art.23 comma 16 del Dlgs50/2016 , nonché delle linee guida dell'ANAC la stazione appaltante è obbligata a quantificare i costi della manodopera relativi alla gestione del servizio richiesto, che sono stati indicati in via presuntiva , come specificato nel capitolato. Ai sensi dell'art . 95 comma 10 del Dlgs50/2016 da parte sua il concorrente nell'offerta economica è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale.

D 18

Art 4 II, IV, V e VI cpv

Chiediamo conferma che l'articolo si riferisce ai lavoratori diretti dell'aggiudicatario e non ai somministrati rispetto ai quali la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore (art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15), così come,

rispetto alla sicurezza, il somministrato è computato nell'organico dell'utilizzatore (art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15).

R 18

Si conferma che l'articolo si riferisce ai soli lavoratori diretti dell'aggiudicatario.

D 19

Art. 9.5.4

Per quanto concerne l'idoneità psico-fisica all'impiego segnaliamo che la stessa rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 dove : il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva/preassuntiva. Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dall'utilizzatore, a sue spese, nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro). Chiediamo conferma.

R 19

Per quanto riguarda l'idoneità psicofisica all'impiego il CSA prevede solo per particolari profili, a richiesta dell'Amministrazione la visita medica pre-assuntiva di idoneità alle mansioni, il cui costo sarà oggetto di rimborso, mentre la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 DLgs 81/2008 viene attuata successivamente all'assunzione.

D 20

Art. 11

Chiediamo conferma che l'articolo si riferisce a danni arrecati dal personale dell'agenzia e non dai somministrati poiché ex lege, art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15, la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore.

R 20

L'art. 11 del CSA è stato soppresso (**è in corso rettifica del capitolato**)

D 21

Art. 12 Il cpv

Chiediamo conferma che si riferisce ai dipendenti diretti poiché in relazione ai somministrati gli stessi rientrano nell'organico dell'utilizzatore ai fini della materia salute e sicurezza (art 34 c. 3 D. Lgs 81/15) pertanto sarà quest'ultimo a dover ottemperare alla relativa normativa di cui al D. Lgs. 81/08.

R 21

Si comunica che **è in corso la rettifica del capitolato** e l'art. 12 del CSA sarà modificato come di seguito:

ART. 12

PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Verificata la natura dei servizi, non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere

costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

E' fatto obbligo comunque all'operatore economico aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al decreto legislativo 81 del 09/04/2008 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e comunque alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

L'agenzia affidataria ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui sono destinati e di formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale sono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'operatore economico affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

D 22

III cpv

Per quanto concerne la formazione sulle attrezzature segnaliamo che solo l'utilizzatore, essendo proprietario ed in possesso dei predetti strumenti, potrà fornire l'adeguata formazione ai somministrati, e non l'agenzia che ne è estranea.

Lo stesso art 35 comma 4 aggiunge che "il contratto di somministrazione può prevedere che (anche) tale obbligo sia adempiuto dall'Utilizzatore".

Chiediamo di rivedere l'articolo sul punto.

R 22

I lavoratori devono essere informati sui rischi generali per la salute e la sicurezza dal somministratore, mentre l'utilizzatore provvederà alla formazione sull'uso delle specifiche attrezzature.

D 23

IV-V cpv

Si richiama l'art 35 c 7 D. Lgs. 81/15 dove è espressamente stabilito che la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore, si chiede di modificare l'articolo sul punto o di chiarire se si riferisce ai danni arrecati dai dipendenti diretti dell'agenzia.

V - VI cpv

Nel rispetto del D. Lgs 81/15 art 34 e 35 tali oneri sono in capo all'utilizzatore, si chiede di rivedere l'articolo.

R 23

E' in corso la rettifica del capitolato di gara, prevedendo l'applicazione del disposto dell'art. 35 c7 del Dl.gs81/2008

D 24

Art. 13

Ricordiamo che l'Agenzia potrà mettere a disposizione i codici ai somministrati ma essendo questi sotto la direzione e coordinamento dell'utilizzatore riteniamo sarà quest'ultimo a doverli far applicare.

R 24

I codici saranno forniti all'agenzia che provvederà a metterli a disposizione dei lavoratori somministrati, mentre ai sensi dell'art. 35 comma 6 del DLgs 81/2008 il potere disciplinare è riservato al somministratore, previa comunicazione da parte dell'utilizzatore degli elementi che formano oggetto della contestazione.

D 25

Art. 15

L'Agenzia risponde alle richieste dell'utilizzatore sul personale da fornire pertanto formare degli elenchi da mettere a disposizione non appare attendibile poiché i lavoratori in somministrazione vengono individuati in base alle effettive esigenze del Cliente, proprio per la particolarità del servizio, non rimanendo a disposizione in "liste". Si chiede di chiarire.

Proprio perché non si tratta di appalto ma di somministrazione lavoro, l'aggiudicatario non può individuare un responsabile per "organizzare e controllare il personale" se per personale s'intendono i lavoratori somministrati, poiché come noto gli stessi sono sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore (art 30 D. Lgs 81/15). Si chiede cortesemente di chiarire.

In caso di sciopero dei lavoratori somministrati l'agenzia non può garantire un servizio essenziale in capo all'ente, poiché la stessa fornisce personale a richiesta dell'ente non gestisce un servizio in appalto. Si chiede di chiarire.

Sempre in relazione all'art 30 citato, riteniamo che l'aggiudicatario non può essere responsabile dell'operato dei somministrati. Si chiede di chiarire se l'articolo si riferisce ai diretti dell'Agenzia. Riteniamo che l'art 105 c. 9 D. Lgs 50/2016 non si applica al servizio di somministrazione lavoro avente una disciplina specifica.

R 25

Gli elenchi del personale messo a disposizione sono intesi relativi al personale dell'Agenzia impegnato per le attività di selezione e gestione della somministrazione.

D 26

Art. 19

Chiediamo conferma che verrà fatta salva la disciplina specifica di settore.

Art.22

Stante l'indiscussa facoltà di recesso chiediamo conferma che verrà fatta altresì salva la normativa specifica di settore D. Lgs. 81/15 e CCNL Agenzie per il lavoro.

R 26

Si conferma che verrà applicata all'occorrenza la disciplina di settore e CCNL Agenzie per il lavoro.

D 27

Art. 21

In relazione alla fatturazione, chiediamo di chiarire a quali prestazioni si riferisce il "certificato di conformità delle prestazioni"?

R 27

Al termine di ogni fornitura verrà redatto il certificato di conformità delle prestazioni in riferimento alle modalità proposte dall'agenzia nell'offerta tecnica.

D 28

In relazione al lotto 1 chiediamo che il controllo e la validazione delle pre-fatture da parte dell'ente sia effettuato entro due giorni dalla trasmissione delle stesse da parte dell'Agenzia.

R 28

Nel CSA all'art. 21 è espressamente previsto un tempo utile di 5 giorni per la verifica della corretta fatturazione.

D 29

Per quanto riguarda la questione dello sciopero facciamo presente che l'onere di comunicazione potrà eventualmente riguardare solo le agitazioni indette dalle sigle sindacali dei lavoratori somministrati.

Dobbiamo infatti ricordare che l'ApL non ha né il controllo né il coordinamento dei lavoratori somministrati, quindi deve essere l'utilizzatore a stabilire quali siano i servizi essenziali e gli organici minimi nel caso, fermo restando che non sarà comunque mai possibile la sostituzione del personale in sciopero, così come stabilito dalla Legge n. 300/1970.

R 29

Sarà cura della stazione appaltante specificare se il lavoratore richiesto sia adibito ad un servizio considerato essenziale

D 30

Per quanto attiene invece la formazione ribadiamo, come già fatto alla lettera d) del quesito, che la formazione per i dipendenti diretti dell'Ente attraverso i fondi Formatemp non è possibile e comunque in ogni caso dovrebbe essere l'Ente stesso a specificare i corsi e le ore di cui avrebbe bisogno.

A nostro avviso comunque la richiesta della stazione appaltante determina un'indebita commistione tra elementi qualitativi dell'offerta ed elementi economici della stessa.

R 30

Trattandosi non di richiesta specifica, ma di eventuale proposta, si demanda alla discrezionale presentazione dell'Agenzia.

D 31

Quanti decimali possono essere indicati nell'offerta economica?

R 31

Nell'offerta economica possono essere indicati un massimo di 4 decimali.